



4410

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in particolare l'articolo 81, che introduce un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento degli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati, tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020, dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile;

VISTO il comma 2 del predetto articolo 81, che rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 81, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 del medesimo articolo 81;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 recante il Testo unico delle imposte sui redditi;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e, in particolare, l'articolo 17, che prevede la compensazione di crediti e debiti tributari e previdenziali;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la disciplina delle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti di imposta;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l'articolo 52 che disciplina il "Registro nazionale degli aiuti di Stato", prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il regolamento della disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (G.U. Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 8, 9, 13 e 14 che prevedono, tra l'altro, che prima della concessione da parte del soggetto



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche propedeutiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo;

VISTO il Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

RITENUTA la necessità di stabilire le modalità e i criteri di concessione del contributo stabilito dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, garantito il rispetto del limite di spesa di 90 milioni di euro per il 2020;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 2020, numero 1450/2020;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche giovanili e lo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

ADOTTA

il seguente regolamento

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto individua le disposizioni di attuazione necessarie alla concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, finalizzato ad incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel limite di spesa di 90 milioni di euro per il 2020.

ART. 2

(Soggetti beneficiari)

1. Il contributo è riconosciuto agli investitori di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, in favore dei soggetti di cui al medesimo



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

comma 1, alle condizioni e nei limiti stabiliti dallo stesso articolo 81.

2. Sono riconosciute, ai fini del contributo, le spese effettuate con le modalità indicate dall'articolo 81, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che risultino da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

ART. 3

(Procedura di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta)

1. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente decreto, i soggetti interessati presentano apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 1° aprile 2021, mediante un modulo reso disponibile dallo stesso Dipartimento sul proprio sito istituzionale entro il 1° febbraio 2021. La domanda contiene:

- a) gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l'investimento;
- b) gli elementi identificativi dei soggetti che hanno ricevuto l'investimento;
- c) l'ammontare dell'investimento realizzato, di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
- d) la durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell'investimento;
- e) l'oggetto della campagna pubblicitaria;
- f) l'attestazione delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
- g) l'ammontare del contributo richiesto, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati;
- h) la certificazione resa dal soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive, nonché l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche;
- i) per le società e le associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- l) la dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell'investimento, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta 2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

2. Entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione di cui al medesimo comma 1, provvede alla concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto del limite complessivo di 90 milioni di euro e ne dà comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento dello sport procede alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari sulla



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti. L'elenco dei beneficiari è contestualmente trasmesso all'Agenzia delle entrate secondo le modalità concordate con l'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

ART. 4

(Fruizione del credito d'imposta)

1. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 2, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.
2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 81, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le relative risorse, iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite alla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate – fondi di bilancio" per le regolazioni contabili conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta concessi ai sensi del medesimo articolo 81 e del presente decreto.

ART. 5

(Cause di revoca e procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito)

1. Quando sia stata accertata l'insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto o quando la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, il Dipartimento per lo sport procede alla revoca o alla rideterminazione del credito d'imposta.
2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per lo sport l'eventuale perdita delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto, nonché ogni altra variazione degli stessi che incida sulla misura del beneficio. In tali casi, fatto salvo ogni effetto di legge, si provvede comunque al recupero totale o parziale del beneficio indebitamente fruito, ai sensi del presente articolo.
3. Il Dipartimento per lo sport procede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

4. Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo della corretta fruizione del credito d'imposta riconosciuto, il Dipartimento per lo sport e l'Agenzia delle entrate concordano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le modalità telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alle variazioni eventualmente intervenute degli importi del credito d'imposta oggetto del provvedimento di revoca o di rideterminazione.

5. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Dipartimento per lo sport che, preve verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero del contributo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, **30 DIC. 2020**

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

Il Ministro dell'economia e delle finanze

UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DIREZIONE GENERALE
VIA CAVOUR 15, 00187 ROMA
TEL. 06/498001
FAX 06/498002
E-MAIL: presidenza@presidenza.gov.it
Data 22-01-2021 188/2021
E. FERRARO

F.to Barone

E. CROCE

UFFICIO DEI CONTI DIPARTIMENTO DI CONTROLLO ATTI P.C.M. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI DIREZIONE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	
23 FEB. 2021	
5	337
REGISTRATO	



Presidenza del Consiglio dei ministri
Ministro per le politiche giovanili e lo sport
Ufficio di Gabinetto

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UBRRAC 0032203 A-4.7.2.2
del 31/12/2020



31288303

All'Ufficio del Bilancio e per il riscontro
di regolarità amministrativo – contabile
[interoperabilità]

e per conoscenza:

Capo del Dipartimento per lo Sport

Dott. Giuseppe Pierro

[interoperabilità]

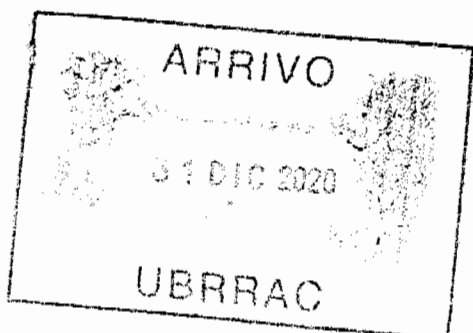
Oggetto: Decreto interministeriale "Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche"

Per i seguiti di competenza, si trasmette il provvedimento in oggetto, firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora e il Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri.

Sarà cura di questa Segreteria consegnare l'originale e due copie conformi a codesto Ufficio.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Vice Capo di Gabinetto
Avv. Mattia Mari



Handwritten signature



4410

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in particolare l'articolo 81, che introduce un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento degli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati, tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020, dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile;

VISTO il comma 2 del predetto articolo 81, che rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 81, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 del medesimo articolo 81;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 recante il Testo unico delle imposte sui redditi;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e, in particolare, l'articolo 17, che prevede la compensazione di crediti e debiti tributari e previdenziali;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la disciplina delle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti di imposta;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l'articolo 52 che disciplina il "Registro nazionale degli aiuti di Stato", prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il regolamento della disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (G.U. Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 8, 9, 13 e 14 che prevedono, tra l'altro, che prima della concessione da parte del soggetto



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche propedeutiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo;

VISTO il Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

RITENUTA la necessità di stabilire le modalità e i criteri di concessione del contributo stabilito dall'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, garantito il rispetto del limite di spesa di 90 milioni di euro per il 2020;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 2020, numero 1450/2020;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche giovanili e lo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

ADOTTA

il seguente regolamento

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto individua le disposizioni di attuazione necessarie alla concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, finalizzato ad incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel limite di spesa di 90 milioni di euro per il 2020.

ART. 2

(Soggetti beneficiari)

1. Il contributo è riconosciuto agli investitori di cui all'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, in favore dei soggetti di cui al medesimo



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

comma 1, alle condizioni e nei limiti stabiliti dallo stesso articolo 81.

2. Sono riconosciute, ai fini del contributo, le spese effettuate con le modalità indicate dall'articolo 81, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che risultino da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

ART. 3

(Procedura di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta)

1. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente decreto, i soggetti interessati presentano apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 1° aprile 2021, mediante un modulo reso disponibile dallo stesso Dipartimento sul proprio sito istituzionale entro il 1° febbraio 2021. La domanda contiene:

- a) gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l'investimento;
- b) gli elementi identificativi dei soggetti che hanno ricevuto l'investimento;
- c) l'ammontare dell'investimento realizzato, di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
- d) la durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell'investimento;
- e) l'oggetto della campagna pubblicitaria;
- f) l'attestazione delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
- g) l'ammontare del contributo richiesto, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati;
- h) la certificazione resa dal soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive, nonché l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche;
- i) per le società e le associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- l) la dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell'investimento, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta 2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

2. Entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione di cui al medesimo comma 1, provvede alla concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto del limite complessivo di 90 milioni di euro e ne dà comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento dello sport procede alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari sulla



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti. L'elenco dei beneficiari è contestualmente trasmesso all'Agenzia delle entrate secondo le modalità concordate con l'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

ART. 4

(Fruizione del credito d'imposta)

1. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 2, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.
2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 81, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le relative risorse, iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite alla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate – fondi di bilancio" per le regolazioni contabili conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta concessi ai sensi del medesimo articolo 81 e del presente decreto.

ART. 5

(Cause di revoca e procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito)

1. Quando sia stata accertata l'insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto o quando la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, il Dipartimento per lo sport procede alla revoca o alla rideterminazione del credito d'imposta.
2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per lo sport l'eventuale perdita delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto, nonché ogni altra variazione degli stessi che incida sulla misura del beneficio. In tali casi, fatto salvo ogni effetto di legge, si provvede comunque al recupero totale o parziale del beneficio indebitamente fruito, ai sensi del presente articolo.
3. Il Dipartimento per lo sport procede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

4. Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo della corretta fruizione del credito d'imposta riconosciuto, il Dipartimento per lo sport e l'Agenzia delle entrate concordano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le modalità telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alle variazioni eventualmente intervenute degli importi del credito d'imposta oggetto del provvedimento di revoca o di rideterminazione.

5. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Dipartimento per lo sport che, previa verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero del contributo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 DIC. 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

Il Ministro dell'economia e delle finanze

FRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETERIO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 188/2021
ROMA, 22.01.2021
IL REVISORE
F.to Barone

IL DIRIGENTE